

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 70 DEL 16/01/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE FORNITURA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CELIACI: ESERCIZIO COMMERCIALE “FAMILA BASSANO” SITO IN VIALE VICENZA, N. 61 – BASSANO DEL GRAPPA (VI).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 40/26

Il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare, per il dirigente: f.to Iva Tonello

Il Direttore dell'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale relaziona quanto segue:

Premesso che con richiesta datata 18.12.2025, acquisita al protocollo n. 118488 del 19.12.2025, il sig. Pietro Ferrato, in qualità di procuratore della società "UNICOMM S.R.L", volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci di cui al Registro Nazionale degli Alimenti presso l'esercizio commerciale denominato "Famila Bassano" sito in Viale Vicenza, n. 61 - cap 36061 - Bassano del Grappa (VI);

Visti:

- l'art. 3 della L.R. 7 novembre 2008 n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci";
- il decreto del Ministro della Salute 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che stabilisce che per le persone affette da celiachia "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" e di cui si richiamano in particolare:
 - l'art. 6 che prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche "da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni;
 - l'art. 7 che prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute del Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'Alimentazione Particolare erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, co. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e nello specifico:
 - art. 14, co. 2, che stabilisce l'inclusione dell'erogazione di alimenti senza glutine a favore di persone con diagnosi di celiachia nei livelli essenziali di assistenza;
 - art. 14, co. 3, che garantisce, a favore dei soggetti celiaci, l'erogazione di prodotti senza glutine nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal Ministero della Salute;
 - art. 14, co. 5, che demanda alle Regioni la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni;
 - allegato 8, che definisce la malattia della celiachia come cronica e invalidante e non più rara;
- il decreto del Ministro della Salute 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123, recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" aggiornato ai sensi del DM 10 agosto 2018 - che ha rivisto le categorie degli alimenti senza glutine incluse nel medesimo;
- la Delibera di Giunta n. 464 del 13 aprile 2021 di aggiornamento della disciplina relativa alla dispensazione degli alimenti senza glutine a favore di celiaci inclusi nel Registro Nazionale Alimenti;

Per quanto sopra il Dirigente propone:

- di autorizzare la società "UNICOMM S.R.L", con sede legale a Dueville (VI) - cap 36031 - in Via E. Mattei, 50 - Partita IVA 01274580248, allo svolgimento dell'attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci di cui al Registro Nazionale degli Alimenti, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali presso l'esercizio

commerciale denominato “Famila Bassano” ubicato a Bassano del Grappa (VI) in Viale Vicenza, n. 61;

- di dare atto che sarà cura di questa Azienda ULSS inviare specifica richiesta di inserimento dell’esercizio commerciale di cui al punto 1 nel sistema Celiachi@_RL;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Direttore del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di autorizzare la società “UNICOMM S.R.L”, con sede legale a Dueville (VI) - cap 36031 - in Via E. Mattei, 50 - Partita IVA 01274580248, allo svolgimento dell’attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci di cui al Registro Nazionale degli Alimenti, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali presso l’esercizio commerciale denominato “Famila Bassano” ubicato a Bassano del Grappa (VI) in Viale Vicenza, n. 61;
2. di dare atto che sarà cura di questa Azienda ULSS inviare specifica richiesta di inserimento dell’esercizio commerciale di cui al punto 1 nel sistema Celiachi@_RL;
3. di dare atto che è onere rappresentante legale/procuratore della società di cui al punto 1 comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione;
4. di notificare copia del presente provvedimento alla società “UNICOMM S.R.L”;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.